

REG 14064 - REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE ASSERTZIONI RELATIVE AI GAS GHG (GAS AD EFFETTO SERRA), IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN ISO 14064-1:2018 E 14064-3:2006

1. DESCRIZIONE DI CERTIQUALITY

CERTIQUALITY S.r.l. è un Istituto di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI ISO 14065 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri Sistemi di Gestione alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contraffattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione. Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono far verificare le asserzioni relative ai gas GHG, in accordo alle Norme ISO 14064-1:2018 e ISO 14064-3:2006.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

La dichiarazione di verifica di CERTIQUALITY è il documento con il quale l'Istituto attesta che le asserzioni riguardanti i gas GHG dell'Organizzazione sono conformi alle Norme di riferimento.

3. DEFINIZIONI

Valgono in generale le definizioni riportate nelle Norme UNI EN ISO 14064-1:2018 e UNI EN ISO 14064-3:2006. Inoltre valgono le definizioni dei seguenti termini usati nel testo.

3.1 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda di verifica dell'asserzione relativa ai gas GHG.

3.2 Sito

Ai fini della verifica delle asserzioni riguardanti le emissioni di gas GHG: il luogo in cui il processo di monitoraggio e di elaborazione dell'inventario dei gas GHG è definito e gestito. E' da ritenersi parte integrante del sito il luogo in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati.

3.3 Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI)

Personale incaricato dall'Istituto per eseguire la verifica delle asserzioni riguardanti le emissioni di gas GHG dell'Organizzazione.

3.4 Raccomandazioni di miglioramento

Nel caso di esito positivo della verifica dell'asserzione riguardanti le emissioni di gas GHG il GVI potrà rilasciare, se pertinenti, delle raccomandazioni di miglioramento sulla raccolta, gestione e/o archiviazione dei dati delle emissioni.

3.5 Verifica, Valutazione e Audit sono utilizzati nel testo come sinonimi

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla verifica delle asserzioni riguardanti le emissioni di gas GHG, tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta che siano interessate alla verifica delle proprie asserzioni relative alle emissioni di GHG secondo la Norma UNI EN ISO 14064:2018.

4.2 Perché venga attivato l'iter di verifica da parte dell'Istituto, l'Organizzazione richiedente deve provvedere a fornire:

- tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione da parte dell'Istituto della quantificazione e rendicontazione delle emissioni di GHG, secondo le regole fissate dal presente Regolamento e le procedure specifiche dell'Istituto;
- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate dall'Istituto.

4.3 L'accettazione dell'offerta e il rilascio della dichiarazione di verifica (compreso l'allegato) comportano il pagamento degli importi previsti.

4.4 L'Istituto ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit, l'attendibilità dell'asserzione GHG e che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti i requisiti richiesti dalla Norma UNI EN ISO 14064:2018.

4.5 L'Istituto gestisce un elenco delle Organizzazioni in possesso di una dichiarazione di verifica disponibile sul sito Internet: www.certiquality.it. Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali Certiquality ha definito accordi di riconoscimento. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accreditamento.

5. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE ASSERZIONI RELATIVE AI GAS GHG (GAS AD EFFETTO SERRA), IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN ISO 14064-1:2018 e UNI EN ISO 14064-3:2006

5.1 Richiesta di Offerta /Domanda di verifica e accettazione offerta

L'Organizzazione interessata ad ottenere la verifica dell'inventario GHG richiede all'Istituto l'apposito modulo di richiesta di offerta e il modulo informativo preliminare (per la valutazione preliminare dell'azienda e degli elementi necessari al rilascio dell'offerta).

A seguito della ricezione dei moduli compilati, completi di data e firma, l'Istituto procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

Con la sottoscrizione e l'accettazione dell'offerta si perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti dell'Istituto sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

L'offerta è valida per 6 mesi dalla sua emissione, scaduti i quali non è più considerata vincolante dall'Istituto.

L'accettazione dell'offerta da parte dell'Organizzazione comporta la stipula di un contratto di durata annuale tra l'Organizzazione e l'Istituto, relativamente alla singola attività di verifica relativa alla richiesta.

Per la verifica delle asserzioni di GHG di Organizzazioni estere, valgono tutte condizioni che regolano la concessione alle Organizzazioni nazionali, salvo

disposizioni particolari nel rispetto degli accordi presi dall'Istituto in campo internazionale.

5.2 Rilascio della dichiarazione di verifica

5.2.1 Nomina del Gruppo di verifica

A seguito dell'accettazione dell'offerta, l'Istituto nomina il Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) e lo comunica all'Organizzazione. Il GVI è costituito da un Responsabile del GVI (RGVI) ed eventualmente da uno o più Valutatori o Auditor (AVI), più eventuali Osservatori e/o Personale in addestramento e eventualmente gli Osservatori dell'ente di Accreditamento. L'Istituto può nominare anche eventuali Esperti Tecnici necessari per la tipologia di Organizzazione e di inventario.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

5.2.2 Fasi della verifica

L'Organizzazione deve assicurare che:

- a) tutti i documenti riguardanti l'asserzione relativa ai gas GHG siano disponibili per i Valutatori;
- b) i Valutatori siano assistiti durante la verifica
- c) in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso al Sistema Informativo.

La verifica comprende tre fasi:

1. Analisi documentale: consiste nell'analisi approfondita di tutta la documentazione pervenuta e si configura in tre passaggi consecutivi:

- a. Valutazione del sistema di informazione dei GHG: il GVI deve valutare il sistema di informazione dei GHG e i suoi controlli, tenendo in considerazione i processi di raccolta, elaborazione, consolidazione e comunicazione dei dati e delle informazioni sui GHG, i sistemi e i processi che garantiscano l'accuratezza dei dati e delle informazioni sui GHG, la progettazione e la manutenzione del sistema di informazione relativo ai

GHG e i risultati di eventuali valutazioni precedenti;

- b. Valutazione dei dati e delle formule; relativamente ai fattori utilizzati nel calcolo delle emissioni, questi dovranno essere selezionati dall'organizzazione tenendo conto dei seguenti criteri:

- dovranno essere derivati da una origine riconosciuta,
- dovranno essere appropriati alla sorgente di GHG in questione,
- dovranno essere validi al momento della quantificazione,
- dovranno tenere conto dell'incertezza della quantificazione,
- dovranno essere calcolati in modo da fornire risultati accurati e riproducibili,
- dovranno essere coerenti con l'utilizzo previsto dell'inventario.

- c. Esame approfondito dell'asserzione: durante questo esame, il GVI deve giudicare se le evidenze raccolte siano sufficienti a supportare l'asserzione relativa ai GHG, tenendo conto della rilevanza e del livello di garanzia concordato.

2. Verifica in situ: è sempre effettuata, a campione, sui siti dell'Organizzazione all'interno dei confini organizzativi precedentemente stabiliti. Le attività principali sono sintetizzate come segue:

- a. riunione iniziale con il/i Rappresentante/i dell'Organizzazione per la verifica dell'asserzione GHG per la presentazione del contesto e degli obiettivi della verifica al personale coinvolto;
- b. presentazione dell'asserzione dell'Organizzazione, dei dati relativi alle materie prime utilizzate, ai processi, ai prodotti finiti, alle fonti e ai flussi di GHG, alle metodologie per il calcolo dell'inventario dichiarati nell'asserzione, da parte dell'Organizzazione;
- c. sopralluoghi alle installazioni;

- d. interviste con il personale coinvolto nel sistema di monitoraggio (quali ad esempio responsabile ambiente, responsabile bilanci e controllo delle performance, responsabile manutenzione e taratura strumenti);
- e. controlli sulle fonti primarie dei dati (es. quantità e qualità dei combustibili), sull'origine dei dati secondari e sulle modalità di calcolo;
- f. riunione finale con sintesi delle evidenze di audit.

Viene redatto un rapporto da consegnare anche all'Organizzazione contenente le informazioni essenziali e le risultanze della verifica con la proposta del RGVI sull'esito della verifica ed eventuali raccomandazioni e/o non conformità. Tale modulo è stampato e controfirmato dal RGVI e dal Rappresentante dell'Organizzazione nella riunione di chiusura.

3. Riesame interno: all'interno del gruppo di verifica si provvede a una riesame interno con il quale ciascun componente del GVI revisionerà l'analisi documentale e le evidenze raccolte dagli altri componenti del Team durante la verifica in situ. Il RGVI, con l'aiuto degli altri membri del GVI, finalizza il rapporto di verifica da trasmettere all'Istituto contenente anche la proposta sull'esito della verifica alla commissione tecnica.

5.2.3 Per quanto riguarda le non conformità, si prevedono le definizioni come da Regolamento Accredia RT 15:

- Non conformità: mancato soddisfacimento di uno o più requisiti nei confronti del programma GHG, del proprio piano di monitoraggio GHG, di altri requisiti relativi all'inventario GHG o della mancata documentazione di dati e di informazioni relative all'inventario che comportano singoli effettivi errori, omissioni, rappresentazioni non veritiere o loro aggregazioni nell'asserzione

relativa ai gas serra che, nella opinione del verificatore, potrebbero influenzare le decisioni degli utilizzatori previsti. Esse devono essere risolte prima che sia presentata l'asserzione alla Commissione Tecnica.

- Raccomandazioni: punti da migliorare, entro l'anno successivo, al fine di rendere l'asserzione GHG ancora più aderente ai principi della Norma 14064 (in termini di pertinenza, completezza, coerenza, accuratezza, trasparenza).

5.2.4 La Commissione Tecnica di Certiquality composta di membri competenti nella specifica materia, è responsabile della decisione in merito al rilascio della dichiarazione di verifica.

Gli esperti della CT possono adottare le seguenti decisioni:

- 1) Approvare senza riserve l'operato del GVI e confermare la proposta di esito del GVI (positivo o negativo che sia);
- 2) Richiedere al GVI ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze oggettive a supporto del giudizio espresso;
- 3) Richiedere un eventuale ulteriore verifica presso l'azienda, nel caso in cui l'evidenze oggettive raccolte non siano sufficienti e non supportino pienamente la dichiarazione di verifica. In tal caso qualsiasi attività supplementare deve essere formalmente comunicata, concordata e pianificata con il richiedente.

La dichiarazione di verifica rilasciata dall'Istituto all'Organizzazione comprende:

- denominazione dell'Organizzazione e ragione sociale;
- un paragrafo di introduzione con l'identificazione dell'asserzione alla quale la dichiarazione si riferisce;
- un paragrafo relativo alla normativa di riferimento per le verifiche e ad altre norme applicabili;

- un paragrafo con l'esito della verifica, che se ha avuto esito positivo, contiene le informazioni validate, il livello di garanzia fornito dalla validazione, eventuali riserve e la conclusione sull'asserzione relativa ai GHG in conformità della UNI EN ISO 14064-1:2018, nonché chiaro riferimento al rapporto di verifica redatto in occasione della visita in situ;
- data della dichiarazione di verifica;
- firma autorizzata dell'Istituto;
- un allegato, considerato parte integrante della dichiarazione di verifica, contenente un maggiore dettaglio delle informazioni inerenti l'asserzione (anno di riferimento, livello di garanzia richiesto, obiettivi ed utilizzo del rapporto, confini organizzativi e operativi, classificazione delle sorgenti di emissione in Scope 1, Scope 2 e Scope 3).

5.2.5 A seguito del rilascio della dichiarazione di verifica (comprendente il relativo allegato) e del pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione, l'Istituto iscrive l'Organizzazione nel Registro delle Organizzazioni verificate da CERTIQUALITY, e trasmette tutte le informazioni relative agli Organismi di accreditamento. Ne pubblica inoltre la notizia attraverso il proprio sito Internet.

6. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1 A seguito del rilascio della dichiarazione di verifica (comprendente il relativo allegato), l'Organizzazione può darne pubblicità esponendo la dichiarazione stessa contenente il logo Certiquality assieme al logo di accreditamento.

L'Istituto, accertato l'uso scorretto della Dichiarazione e delle informazioni in essa contenute, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.

6.2 La Dichiarazione è rilasciata all'Organizzazione a fronte della Norma e limitatamente alle attività e alle unità operative verificate e menzionate nella dichiarazione stessa e non è trasferibile ad altre unità.

L'Organizzazione che desideri ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta all'Istituto che provvede ad avviare un nuovo iter di verifica.

6.3 L'Organizzazione, in fase di rilascio della Dichiarazione ed in seguito si impegna a:

- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante l'audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori dell'Istituto o di Enti di controllo e accreditamento in accompagnamento ai Valutatori Certiquality, l'Istituto può disporre il mancato rilascio della Dichiarazione;
- non utilizzare la Dichiarazione e le informazioni in essa contenute in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e compromettere la fiducia del pubblico;
- attuare le azioni correttive a seguito degli scostamenti rilevati.
- qualora emergano dopo il rilascio della dichiarazione di verifica fatti che richiedano la revisione della stessa, emettere una nuova asserzione GHG che sarà oggetto di riesame da parte di Certiquality, che emetterà una dichiarazione rivista.

6.4 **Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso**

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare tempestivamente l'Istituto a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi

rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla certificazione

- comunicare immediatamente all'Istituto eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'ambito di validità della dichiarazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- mantenere informato l'Istituto sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

6.5 In caso di dichiarazioni rilasciate sotto accreditamento, le Organizzazioni s'impegnano a conoscere ed applicare tutte le disposizioni previste dai Regolamenti Tecnici Accredia, reperibili sul sito Internet: www.accredia.it

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di verifica delle asserzioni relative ai GAS GHG della Organizzazione richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla verifica delle asserzioni sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di rilascio della dichiarazione, all'Organizzazione verificata e agli Enti di controllo e accreditamento. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Istituto ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi Certiquality non divulga informazioni sulle Organizzazioni che abbiano ottenuto la dichiarazione senza il consenso scritto delle stesse.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 (trattamento dei dati personali).

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data iniziale concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

8.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la verifica della dichiarazione devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

9. RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dall'Istituto.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale. CERTIQUALITY ha la responsabilità di verificare che l'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti in materia di emissioni GHG pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate

dall'Organizzazione – che rimane l'unica responsabile – né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La dichiarazione rilasciata da CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

10. RICORSI

L'Organizzazione può presentare ricorso contro le decisioni di Certiquality.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a Certiquality entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Certiquality provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

Certiquality, lo sottopone ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

11. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti dell'Istituto non in linea con le norme di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzati a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

L'Istituto si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.

Segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione dall'Istituto.